

Autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue urbane in uscita da un impianto di depurazione

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 28 aprile 2017, n. 1176 - Tulumello, pres. f.f.; Lento, est. - Comune di Mazara del Vallo (avv.ti Giglio e Muscolino) c. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti (Avv. distr. Stato).

Acque - Autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue urbane in uscita da un impianto di depurazione - Revoca - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso, notificato il 16 giugno 2015 e depositato il giorno 19 successivo, il Comune di Mazara del Vallo esprimeva che, con D.D.G. n. 1379 dell'11 settembre 2014, il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 27 del 1986 e dell'art. 124 del d.lgs.vo n. 152 del 2006, lo scarico a mare delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in contrada Bocca Arena.

L'art. 2 del decreto aveva imposto il rispetto di una serie articolata di prescrizioni tra cui: l'installazione, entro il termine perentorio di 180 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione, di un misuratore di portata in uscita e di campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita; la realizzazione, intorno all'impianto, di una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microorganismi patogeni, che per motivi estetico - paesaggistici.

La struttura territoriale di Trapani dell'ARPA, in data 15 settembre 2014, aveva effettuato un'ispezione da cui era risultato il mancato rispetto dei parametri previsti nell'autorizzazione.

Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in data 16 ottobre 2014, l'aveva, pertanto, invitato a relazionare sulle cause del superamento dei limiti e sulle misure approntate per evitare lo scarico sotto costa dei reflui. In data 14 gennaio 2015, lo aveva nuovamente diffidato a trasmettere una relazione dettagliata corredata da almeno due analisi di controllo effettuate nel rispetto delle procedure previste nell'allegato 5, parte III, del d.lgs.vo n. 152 del 2006.

Malgrado la trasmissione, con nota del 9 aprile 2015, delle analisi in autocontrollo effettuate dal CNR-IAMC di Mazara del Vallo, da cui risultava che nei mesi di gennaio e di febbraio del 2015 non vi era stato il superamento dei limiti normativamente imposti, il Dipartimento, con D.D.G. n. 428 del 13 aprile 2015, aveva revocato l'autorizzazione.

Tale provvedimento era stato motivato con riferimento al superamento dei parametri BOD5 SST, azoto ammoniacale ed escherichia coli risultanti dal verbale di campionamento n. 33 del 7 ottobre 2014 e dai rapporti di prova del 10 dicembre 2014.

Con nota prot. n. 24508 del 17 aprile 2015, aveva chiesto il ritiro di tale provvedimento facendo riferimento alle seguenti circostanze: dalle successive analisi in autocontrollo effettuate dal CNR-IAMC di Mazara del Vallo risultava che nei mesi di gennaio e di febbraio del 2015 non vi era stato il superamento dei limiti normativamente imposti; era stata aggiudicata, la gara per l'affidamento dei lavori di installazione del misuratore di portata in uscita e dei campionatori; era stata chiesta all'azienda delle foreste demaniali la fornitura di 200 piante di pino.

Non avendo avuto alcun riscontro, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento di revoca impugnato per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990.

Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

2) Violazione dell'art. 130 del d.lgs.vo n. 152 del 2006. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza d'istruttoria e di motivazione; del travisamento dei fatti presupposti.

Sarebbe stata violata la norma calendata la quale consente la revoca dell'autorizzazione allo scarico solo nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Si sarebbe, infatti, avuto il tempestivo adeguamento alle prescrizioni di cui alla diffida prot. n. 1263 del 2015 inviata dal Dipartimento. Ne deriverebbe la carenza d'istruttoria e di motivazione. Per l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 882 del 10 luglio 2015, è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato.

Il Comune ha depositato copia delle analisi in autocontrollo eseguite nei mesi di luglio e ottobre 2015 da cui risultava il rispetto dei parametri di cui al d.lgs.vo n. 152 del 2006.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato vari documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. Ha, in particolare, rappresentato che: alla diffida andava riconosciuto il valore di comunicazione di avvio del procedimento; il Comune non aveva formalmente riscontrato la diffida e non aveva, comunque, ovviato alle criticità contestategli.

Con ordinanza n. 599 del 26 febbraio 2016, è stato rinnovato l'ordine di riesame con la precisazione che la mancata, intempestiva o incompleta ottemperanza sarebbe stata valutata come argomento di prova.

In esecuzione di tale ordinanza è stato adottato il provvedimento prot. n. 15383 del 7 aprile 2016 con cui è stata nuovamente negata l'autorizzazione allo scarico facendo riferimento in motivazione alla mancata effettuazione dell'ulteriore sopralluogo richiesto all'ARPA e alla mancata trasmissione da parte del Comune della documentazione necessaria.

In vista dell'udienza, il Comune ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande, rappresentando e documentando di avere trasmesso tutti gli atti richiesti.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha revocato l'autorizzazione dello scarico a mare dell'impianto di depurazione del Comune di Mazara del Vallo.

Tale provvedimento è stato motivato con riferimento al mancato rispetto delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione e all'omessa adozione di misure finalizzate alla soluzione del problema malgrado la diffida ricevuta.

Preliminarmente va rilevato che la sezione ha adottato due ordinanze cautelari propulsive e che nella seconda ha precisato che dall'inadempienza sarebbero stati tratti elementi di giudizio per la definizione della controversia.

In esecuzione dell'ordine giudiziale, l'Amministrazione regionale ha adottato il provvedimento prot. n. 15383 del 7 aprile 2016 con cui ha rappresentato di essere "impossibilitata ad effettuare una rivisitazione della pratica" per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, in quanto l'ARPA non aveva effettuato l'ulteriore sopralluogo che era stato disposto al fine di accertare: le caratteristiche del refluo depurato; l'installazione di misuratori di portata e di campionatori in continuo; la presenza di pozzetti fiscali di campionamento.

In secondo luogo, poiché il Comune non aveva trasmesso la documentazione relativa: alle risultanze della procedura avviata con la Capitaneria di porto per verificare lo stato della condotta sottomarina relativamente al tratto a mare; alla richiesta della verifica dell'assoggettabilità a VIA; all'approntamento delle misure necessarie per contenere la propagazione di emissioni relativamente agli edifici collocati nella fascia di rispetto con vincolo d'inedificabilità.

Il Comune ha rappresentato che, contrariamente a quanto rappresentato dall'Amministrazione regionale, tutta la documentazione era stata trasmessa.

Ha, in particolare, depositato:

1) la nota prot. n. 37346 del 9 giugno 2016, con cui la struttura territoriale di Trapani dell'ARPA aveva rappresentato che: erano stati installati i prescritti misuratori di portata; erano stati individuati idonei pozzetti di campionamento con prese in continuo; il superamento dei limiti dei parametri poteva essere superato con una gestione più efficace nelle varie fasi depurative; permanevano le criticità relative alla mancanza di barriere vegetali e alla presenza di uno scarico d'emergenza nel fiume Arena non autorizzato;

2) la nota prot. n. 42951 del 26 giugno 2016, ricevuta dalla Regione il 6 luglio 2016, con cui aveva chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA;

3) il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 10 gennaio 2017, con la Capitaneria di porto per la verifica della condotta sottomarina;

4) la nota n. 42185 del 24 giugno 2016, con cui aveva illustrato le misure adottate al fine di ottenere la deroga alla fascia di rispetto.

Trattasi, a ben vedere, di documentazione che, pur essendo intervenuta successivamente alla determinazione dell'Amministrazione regionale, è stata formalmente acquisita nel presente giudizio e deve, pertanto, essere considerata conosciuta dalla stessa, la quale avrebbe dovuto adottare un provvedimento di riesame della pratica (peraltro sollecitato proprio in corso di causa con le ridette ordinanze) o, comunque, rappresentare lo stato del relativo procedimento.

Così, però, non è stato, cosicché, considerato il contenuto dell'ordinanza di "remand", non può che ritenersi fondata la censura di carenza d'istruttoria e motivazione, oggetto del secondo motivo di ricorso.

Fermo restando, infatti, la possibile contestazione nel merito della documentazione prodotta o, comunque, l'imposizione di prescrizioni volte al superamento delle criticità rilevate, l'Amministrazione regionale non può continuare a negare l'autorizzazione allo scarico a mare sulla base di una carenza documentale che si è riscontrato non essere (più) sussistente.

L'art. 130 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, infatti, che tale autorizzazione può essere revocata in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con una precedente diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Nella specie il Comune di Mazara del Vallo ha riscontrato la diffida, cosicchè, allo stato, sono venuti meno i presupposti del ritiro contestato.

Concludendo, assorbita la censura formale dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Vanno, naturalmente, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione regionale.

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto della complessità delle questioni esaminate.

(Omissis)